

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO
Dott. Emanuele Marcello Dieli

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 494 del 01 MAR. 2023

DIREZIONE: AFFARI GENERALI

OGGETTO: pagamento del contributo unificato dovuto pari ad Euro 474,00 per la ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 27914 del 13.10.2021 resa nel giudizio tra ASP e Mediofactoring s.p.a. .

L'estensore

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della Struttura

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

AVV. GIOVANNI TOLOMEI

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 22 FEB. 2023

DFP 34/23

Autorizzazione di Budget

n. 13 sub 5 anno 2023

Autorizzazione con Fondi Vincolati

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione sul Piano degli Investimenti

n. _____ sub _____ anno _____

Autorizzazione su Fondi rischi/oneri

n. _____ sub _____ anno _____

Altro _____

n. _____ sub _____ anno _____

☐ Spesa rientrante nel tetto di spesa del personale

☐ Non comporta impegno di spesa

VISTO CONTABILE

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il funzionario

Il Direttore U.O.C.
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
Dott. Massimo Cicero

Il 01 MAR. 2023, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Commissario Straordinario, Dott. Fabrizio Russo, nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute n. 52/2022 del 28/12/2022, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Dott. Emanuele Marcello Dieli, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n.159/2020 del 3.3.2020;

PREMESSO che in data 21.06.04, l'Intesa Mediofactoring S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, notificava all'Azienda USL 7 ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Milano a mezzo del quale si ingiungeva il pagamento di complessive euro 399.122,58, asseritamente dovute per il mancato pagamento della fattura n. 92 del 06 agosto 2003 relativa ai lavori di completamento del II° padiglione dell'Ospedale Maggiore di Modica, fattura in realtà pagata alla Casal, impresa cedente del credito vantato dalla Intesa Mediofactoring quale società cessionaria;

Che con deliberazione n. 2466 del 2.7.04 l'Azienda USL 7 disponeva di proporre opposizione innanzi al Tribunale di Milano avverso detto decreto ingiuntivo, conferendo all'uopo incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà;

Che con sentenza n. 5471 depositata il 12.5.05 il Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, in accoglimento della opposizione proposta dall'Azienda, dichiarava la propria incompetenza territoriale e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese della ricorrente;

Che la S.p.a. Intesa Mediofactoring il 30.6.05 procedeva ad atto di riassunzione del predetto giudizio innanzi al Tribunale di Ragusa, notificato dalla al procuratore dell'Azienda, avv. Giambattista Schininà;

Che l'Azienda USL 7 procedeva alla costituzione e resistenza in giudizio, a mezzo dell'Avv. Giambattista Schininà, che ribadiva le difese già avanzate innanzi il Tribunale di Milano, chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della Banca Intesa S.p.a., della Modica S.c.a.r.l., del Fallimento CASAL S.pa. e della SIEME S.r.l. ;

Che con sentenza n. 898/2008 , deposita il 29.11.2008, il Tribunale di Ragusa, Sezione civile monocratica, in accoglimento della domanda spiegata dalla S.p.a. Intesa-Mediofactoring, condannava l'Azienda USL 7 al pagamento di Euro 399.122,58 in favore della ricorrente, con gli interessi dal 5.2.2004, oltre alle spese giudiziali, rigettando ogni eccezione e/o richiesta dell'Azienda;

Che la AUSL 7 disponeva di proporre appello avverso detta decisione procedendo all'uopo alla nomina di un legale di fiducia, individuato nella stessa persona dell'Avvocato Giambattista Schininà, per continuità di difesa;

Che la Corte di Appello adita, con ordinanza del 28.7.09, sospendeva la esecutività della predetta sentenza n. 898/2008 del Tribunale di Ragusa con la seguente motivazione *“ritenuti sussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ciò alla stregua dei motivi di appello formulati dall'ente pubblico, sommariamente deliberati, nonché in relazione al notevole importo della sorte capitale (già peraltro una prima volta corrisposta alla società cedente il credito, poi dichiarata fallita)”*;

Che la eccezione di nullità di detta ordinanza sollevata da Controparte veniva rigetta dalla Corte di Appello di Catania con successiva ordinanza del 15/21.10.2010;

Che con sentenza n. 1253 del 20.07.2015 la Corte di Appello di Catania così decideva: *“la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 721/2009 RG nella contumacia delle parti indicate in parte motiva così statuisce: rigetta l'appello, compensa tra la AUSL 7 (oggi ASP) e il Fallimento Casa S.p.a. le spese di lite; condanna l'appellante ASP al pagamento delle spese di lite in favore della Mediofactoring s.p.a. e di Intesa S. Paolo s.p.a.”*

Che l'Azienda, non condividendo detta decisione, riteneva di proporre ricorso per Cassazione, giusta con delibera n.° 1559 del 29.7.2015, confermando l'incarico professionale all'Avv. Giambattista Schininà, e proponeva altresì contestuale richiesta di revocazione della decisione alla stessa Corte di Appello;

Che con sentenza n. 9801/2018 depositata il 20.4.2018 la Corte di Cassazione, sezione III, in accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dall'Azienda sul mancato esame della eccezione di competenza arbitrale, cassava la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1253/2015, annullandola e rinviando alla stessa Corte di Appello, in diversa composizione, per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

Che con atto di riassunzione notificato in data 12.7.2018 da Mediocredito Italiano (già Mediofactor s.p.a.) la predetta società provvedeva alla riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di Appello di Catania;

che con delibera n. 1828 del 17.8.2018 l'ASP disponeva di costituirsi e resistere nel predetto giudizio di riassunzione,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fabrizio Russo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Emanuele Marcello Dieli

confermando l'incarico all'Avv. Giambattista Schininà;

Che con la sentenza n. 2335/2018 la Corte di Appello di Catania, in sede di revocazione, ha dichiarato cessata la materia del contendere ma, ritenuta la infondatezza della proposta revocazione, ha condannato l'ASP alla spese del giudizio;

Che con nota del 8.11.2018 l'Avv. Schininà rilevava come la sentenza si prestasse, a sua volta, a ricorso per Cassazione, sussistendo aspetti di violazione di legge oltre che di violazione del giudicato di Cassazione e che l'Azienda poteva avere interesse alla impugnativa, oltre che per la condanna alle spese, anche al fine di evitare che la stessa, pur non vincolando il Giudice della Riassunzione, possa costituire precedente a favore di Controparte;

Che con la deliberazione n. 2203 del 28.11.2018 l'Azienda disponeva di procedere al ricorso per Cassazione avverso detta sentenza n. 2335/2018 della Corte di Appello di Catania, confermando l'incarico professionale conferito all'Avv. Giambattista Schininà per continuità di difesa;

VISTA la ordinanza n. 27914/2021 della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'ASP avverso la sentenza n. 2335/2018 della Corte di Appello di Catania e ha condannato la stessa al pagamento delle spese di giudizio ;

Vista la comunicazione via pec del 18.2.2023 dell'Avv. Giambattista Schininà , difensore dell'ASP giudizio di appello, che trasmette il modello F23 e la nota di Equitalia Giustizia, onde procedere al versamento del contributo unificato per il suddetto grado, così come disposto nella ricordata sentenza a carico dell'ASP, per complessive euro 474,00 ;

Considerato che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere al pagamento delle somme suddette a carico dell'ASP e che tale atto appare urgente ed indifferibile ;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:


Procedere al pagamento del contributo unificato dovuto pari ad Euro 474,00 per la ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 27914 del 13.10.2021, come da nota pec dell'Avv. Giambattista Schininà, utilizzando l'allegato modello F 23;

Gravare detto importo sul conto di costo imposte e tasse n.50901010101

Disporre la immediata esecutività del presente atto al fine del rispetto dei trenta giorni per il pagamento onde evitare aggravio di spese

Trasmettere ad Equitalia Giustizia S.p.a. copia del predetto versamento con quietanza del Tesoriere entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Salvatore Torrisi



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Raffaele Elia



